Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013 (2006/C 319/01);

VISTA la comunicazione della Commissione europea (2006/C323/01) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30/12/2006 C 323/1 recante "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione";

VISTO il Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

VISTO il Reg. (CE) 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

VISTO il Regolamento (CE) n. 800/08 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTA la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 18 maggio 2006, n. 181 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 recante "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 16 maggio 2008, n. 85", con cui è stata confermata la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTA la legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede, all'art. 1 comma 1068, l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura con una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007/2011;

DG COSVIR - Segreteria COSVIR - Prot. Uscita N.0022590 del 13/10/2010

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO l'art. 60 della legge 133/2008 che ha ridotto la disponibilità finanziaria del Fondo in parola a 5 milioni di euro annui a partire dall'annualità 2009;

VISTO il comma 1074 della legge 296/2006 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che disciplini le modalità operative di funzionamento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo;

VISTO il Piano d'azione per l'imprenditoria giovanile in agricoltura su cui è stato acquisito, in data 15 marzo 2007, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che l'Osservatorio per l'Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura (OIGA), di cui all'art. 8 della legge 441/98, ha formulato, nella riunione del 29.9.2010, la proposta di dare attuazione, a gravare sulle risorse finanziarie 2009 del Fondo Giovani, alle azioni finalizzate a favorire l'accesso al credito da parte dei giovani agricoltori, a premiare la nuova impresa giovane e ad incentivare la ricerca e lo sviluppo nelle imprese giovanili, azioni già previste dal Piano d'azione suddetto;

CONSIDERATA l'urgenza di dare avvio, entro la fine dell'anno corrente, alle azioni proposte dall'OIGA;

DECRETA

Articolo 1 (Misure di intervento) – Le risorse finanziarie relative all'anno 2009 del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura di cui all'art. 1, comma 1068 della legge 296/2006 sono destinate all'attuazione delle seguenti misure di intervento finalizzate allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura:

Misura 1 – Favorire l'accesso al credito per le imprese giovanili
Con tale misura saranno progettate e finanziate iniziative pilota in materia di accesso al credito in favore di giovani imprenditori agricoli.

Misura 2 - Premiare la nuova impresa giovanile
L'obiettivo di questa misura è quello di far emergere le storie di successo e i modelli di impresa replicabili su tutto il territorio nazionale attraverso l'istituzione di un premio alle migliori esperienze di *start up* in agricoltura. Con tale misura sarà finanziata, inoltre, l'attribuzione, ai vincitori del premio, di un contributo per la partecipazione del giovane imprenditore (o di un proprio collaboratore) a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Misura 3 – Incentivare la ricerca e lo sviluppo nelle imprese giovanili
L'obiettivo di questa misura è quello di favorire l'innovazione e la ricerca direttamente nelle imprese agricole, anche attraverso una cooperazione più stretta ed efficace tra giovani imprenditori e Istituzioni pubbliche di ricerca al fine di favorire il trasferimento di conoscenze nelle realtà imprenditoriali.
Con tale misura saranno finanziati progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di piccole e medie imprese agricole condotte da giovani agricoltori, in collaborazione con Istituti di ricerca.

Articolo 2 (Ripartizione dei fondi) – I fondi relativi all'esercizio finanziario 2009 del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, pari ad € 4.995.583, sono così ripartiti:

a. Per l'attuazione della **misura 1**: € 1.695.583,00.
b. Per l'attuazione della **misura 2**: € 500.000,00.
c. Per l'attuazione della **misura 3**: € 2.800.000,00.

Articolo 3 (Disposizioni attuative) – L'attuazione delle misure di cui al precedente art. 1 è demandata ad appositi provvedimenti dirigenziali da emanarsi per ogni singola misura, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto.

Articolo 4 (Monitoraggio) – Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di intervento di cui al precedente art. 1 è effettuato dall'Osservatorio per l'Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura, di cui all'art. 8 della legge 441/98, che dovrà verificare l'efficacia delle stesse anche al fine di proporre modifiche e/o integrazioni.

Articolo 5 (Compensazione tra le misure) – A seguito del monitoraggio effettuato dall'OIGA potrà essere disposta, con decreto dirigenziale, una compensazione tra le risorse finanziarie attribuite a ciascuna misura, in funzione del grado di impiego delle stesse, nella percentuale massima del 30%.

Articolo 7 (Pubblicazione) – Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Ministero: www.politicheagricole.gov.it.
Sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto istituiti sarà trasmessa alla Commissione Europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di Controllo per la registrazione.

Roma, lì 13 OTT. 2010

IL MINISTRO